

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIPARTIMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI

SERVIZIO 2 - Assetto organizzativo e funzionale degli enti locali

L'ASSESSORE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

di concerto con

**L'ASSESSORE REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l'art. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali - Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante il "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3", pubblicato sulla G.U.R.S. n. 25 dell'1 giugno 2022;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 68;

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 Gennaio 2024, n. 1 recante la Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTA la legge regionale 16 Gennaio 2024, n. 2 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024-2026;

VISTA la Deliberazione n. 15 del 22 gennaio 2024 con la quale la Giunta Regionale, tra l'altro, ha approvato il Documento Tecnico di accompagnamento al bilancio ed il bilancio finanziario gestionale del corrente anno;

VISTO l'art. 30, comma 7, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni il quale, per compensare gli effetti derivanti dall'abrogazione delle misure in favore dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili, disposta dal precedente comma 6, prevede l'istituzione *“presso il Dipartimento regionale delle autonomie locali, un Fondo straordinario da ripartire con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali, tenendo anche conto, fermo restando la dotazione complessiva delle risorse, del contributo già concesso per ogni singolo lavoratore alla data del 31 dicembre 2013”* nonché *“a decorrere dall'anno 2016 i trasferimenti delle risorse finanziarie scaturenti dall'applicazione del presente comma si intendono quali contributi ai bilanci delle autonomie locali per attenuare gli effetti del comma 6 e per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori appartenenti al regime transitorio dei lavori socialmente utili ancora in attività e già considerati per i trasferimenti sopra individuati”*;

VISTO il successivo comma 7 bis del citato art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e sue successive modifiche ed integrazioni il quale stabilisce che *“I contributi di cui al comma 7 sono erogati in trimestralità, di cui l'ultima a saldo entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario di riferimento”* nonché *“decorso il termine per il pagamento della trimestralità, nelle more del riparto, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica può autorizzare l'erogazione di un acconto fino al 60 per cento di una trimestralità riferita all'anno precedente”* ;

VISTO l'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

- il comma 6 il quale riconosce, tra l'altro, per le assunzioni di soggetti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale n. 5/2014, titolari di contratto a tempo determinato, effettuate dai soggetti di cui al successivo comma 10, lettere a) con le procedure richiamate dallo stesso articolo 3, a decorrere dalla data di assunzione, per l'intera durata del rapporto di lavoro, un contributo in misura pari a quanto previsto dal richiamato comma 10 e con le medesime modalità, parametrato in base ai soggetti assunti;
- il comma 10, il quale dispone, tra l'altro, che la Regione deve garantire la copertura del fabbisogno finanziario degli enti locali utilizzatori di cui alle lettere **a)** e **b)** per l'onere relativo al personale a tempo determinato prorogato ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 3 nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015 e con riferimento al numero di ore oggetto dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso al 31 dicembre 2015 mediante l'utilizzo di parte del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della legge regionale n.5/2014 e s.m.i. nonché, della quota complementare a carico dei comuni utilizzatori alla data del 31 dicembre 2015 mediante utilizzo di parte delle assegnazioni ordinarie della Regione in favore di ciascun comune ovvero, per i liberi consorzi e le città metropolitane, mediante le risorse da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa indicato dalla normativa citata;
- il comma 21 il quale per l'erogazione, tra gli altri interventi ivi richiamati, del contributo di cui al precedente comma 6 nonché per le proroghe dei contratti e la stabilizzazione del personale presente nelle graduatorie delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 24, e di cui all'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha quantificato in 226.700 migliaia di euro annui dal 2019 al 2038 la spesa da iscrivere in un apposito fondo del Dipartimento bilancio e tesoro prevedendo, inoltre, che le conseguenti variazioni di bilancio sono operate con decreto del Ragioniere generale, su proposta dei rami di amministrazione competenti, previa delibera della Giunta regionale.

VISTO l'art. 26 della legge regionale n. 8 dell'8 maggio 2018 il quale, nell'introdurre modifiche ed

integrazioni all'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in armonia con le disposizioni recate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dalla relativa disciplina di attuazione, per gli interventi ivi disposti, tra i quali le procedure di stabilizzazione del personale degli enti locali e nelle more della loro definizione la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ha previsto al comma 8 la copertura finanziaria, dal 2019 fino al 2038, a valere sullo stanziamento del capitolo 215754 istituito ai sensi del comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016, nei limiti delle autorizzazioni di spesa già previsti per l'esercizio finanziario 2018.

VISTO il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1 che, tra l'altro, recita: *“All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 6 dopo le parole “soggetti assunti” sono aggiunte le parole “Per le stabilizzazioni avviate in forza dell'articolo 4, commi 6 e 8, del decreto legge 31 agosto 2013 , n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e concluse alla data del 31 dicembre 2017, il contributo di cui al predetto comma non può superare il 5 per cento della somma assegnata agli altri enti”;*

VISTO l'art. 63 della Legge regionale n° 3 del 31 gennaio 2024 che testualmente dispone *“ Al fine di garantire la piena attuazione delle finalità previste dall'art. 2 del decreto legge 22 giugno 2023 n. 75 , convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112, i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2023 del personale di cui al comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni , inseriti nell'elenco di cui al medesimo articolo, che trovano copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'art. 26 della legge regionale 8 maggio 2018 n° 8 e successive modificazioni sino al 2038, possono essere prorogati dagli enti locali utilizzatori senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2025”.*

VISTO il comma 6 bis dell'art. 1 della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 che testualmente dispone *“I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'art. 30 comma 1 della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014 n° 5, in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 , comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n° 75, possono essere assunti dagli enti locali della regione siciliana utilizzatori a tempo determinato , anche con contratti di lavoro a tempo parziale , anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024 in qualità di lavoratori soprannumerari alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26 comma 8 della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018 n° 8”.*

VISTO il Documento di sintesi delle decisioni assunte dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali nella seduta del 13 marzo 2024, allegato alla nota prot. n. 5111 del 27 marzo 2024 del Servizio 4 del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, nel corso della quale è stato reso il parere sull'ipotesi di riparto programmatico del Fondo di cui al citato comma 7 dell'art. 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, secondo la Tabella illustrata nel corso della predetta seduta ed allegata al presente decreto per costituirne parte integrante;

CONSIDERATO che la suddetta Tabella, parte integrante del presente decreto, è stata elaborata dal competente Servizio 2 dello stesso Dipartimento regionale delle Autonomie locali e formalizzata all'Assessore regionale delle Autonomie Locali con nota prot. n. 4236 del 12 marzo 2024 sulla base dei dati relativi alle unità di personale in servizio presso gli enti locali interessati, alla data del 31/12/2023, e da questi ultimi comunicati unitamente alle istanze di erogazione del contributo relativo alla 4° trimestralità 2023.

RILEVATO che la suddetta Tabella reca l'importo massimo autorizzabile, rispettivamente ripartito per ciascun ente locale interessato, per un importo complessivo di euro **168.595.745,61** (colonna A), dovendosi in ogni caso fare salve le eventuali decurtazioni e/o compensazioni che saranno determinate in sede di erogazione del saldo della IV trimestralità sulla base dei dati consolidati al 31/12/2024 comunicati dai medesimi enti locali.

RILEVATO che la medesima Tabella indica, altresì, il limite massimo degli importi erogabili per l'anno 2024 (colonna C = A-B) in favore di ciascun ente locale, comprensivi delle modifiche determinate dalla riduzione del 4% secondo la misura determinata nella seduta della Conferenza Regione-Autonomie locali del 13 novembre 2019 in applicazione del disposto normativo riportato al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019, per un importo complessivo pari a euro **164.533.005,00** ;

RITENUTO pertanto di potere ripartire, proporzionalmente, le quote assegnate ad ogni ente locale come sopra determinate, per le finalità di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni ed, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n.1, per l'importo complessivo di euro **164.533.005,00** (colonna C = A-B della Tabella) quali risorse finanziarie autorizzate per l'esercizio finanziario 2024, alle autonomie locali non comprese nelle provvidenze di cui alla lettera a) dell'articolo 22 della legge regionale n. 1/2019 a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno 2024 sulla base del fabbisogno previsto;

CONSIDERATO che l'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30 comma 7 della legge regionale 5/2014, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, nel limite massimo degli importi indicati per ciascun ente locale nell'apposita colonna "C" della Tabella allegata, quale parte integrante del presente provvedimento, resta in ogni caso subordinata alla presentazione di apposita istanza da parte dell'ente locale interessato, contenente il dato relativo ai lavoratori provenienti dal bacino dei lavoratori socialmente utili, di cui alle leggi regionali n. 85/1995, n. 16/2006 e s.m.i. ovvero alle leggi regionali n. 21/2003 e n. 27/2007 e s.m.i., nonché all'art. 12 della legge regionale n. 13/2009 e all'art. 34 comma 2 della legge regionale n. 33/1996 (c.d. lavoratori ex Pirelli di Villafranca Tirrena e Siracusa) ;

RITENUTO, pertanto, di poter approvare, per l'anno 2024, il piano di riparto programmatico del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 5/2014, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, per l'importo complessivo pari ad euro **168.595.745,61**, comprensivo delle riduzioni del 4% in applicazione del disposto normativo di cui all'art. 22 della L.R. n°1/2019, a valere sul capitolo 191310 del Bilancio di previsione della Regione siciliana sulla base del fabbisogno previsto;

D E C R E T A

Art. 1 - Per le motivazioni specificate in premessa è approvato il piano di riparto programmatico delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 2024 relative al Fondo di cui all'articolo 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, per l'importo complessivo di euro **168.595.745,61** risultante dalla sommatoria degli importi a fianco riportati per ciascun ente locale indicato nella colonna A (colonne B+C) della Tabella allegata quale parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 - L'erogazione della quota del Fondo di cui all'art. 30, comma 7 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, come da ultimo modificato dal comma 8 dell'art. 26 della legge regionale n. 8/2018, entro il limite massimo del corrispondente importo indicato per ciascun ente locale nell'apposita colonna C del quadro prospettico della Tabella facente parte integrante del presente decreto, resta subordinata, in ogni caso, alla presentazione di apposita istanza di parte, fermo restando l'applicazione delle decurtazioni a seguito della riduzione della platea dei lavoratori nonché delle eventuali compensazioni, in diminuzione, che saranno determinate in sede di erogazione della IV trimestralità sulla base dei dati consolidati al 31/12/2024;

Art. 3 - In ottemperanza agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul Sito Internet istituzionale del Dipartimento regionale delle Autonomie locali, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare ed in osservanza di quanto disposto dall'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4 - Avverso al presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Palermo li 05/04/2024

L'Assessore per le Autonomie locali
e la Funzione pubblica
Messina

L'Assessore per la Famiglia,
le Politiche sociali ed il Lavoro
Albano